



|  |  |
|--|--|
|  | REGIONE AUTONOMA<br>FRIULI VENEZIA GIULIA  |
| DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia<br>e POLITICHE PER LA MONTAGNA              |  |
| Servizio tutela da inquinamento<br>atmosferico, acustico<br>ed elettromagnetico  | tel + 39 040 377 1111<br>fax + 39 040 377 4410<br>l - 34126 Trieste, via Giulia 75/1 |

## Decreto n. 1476

STINQ - UD/AIA/78

D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame).

**Azienda Agricola Elisa di De Sabbata Nicola e Turco  
Annalisa S.S. - Società Agricola**

### IL DIRETTORE

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

**Considerato** che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

**Visto** il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli

effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006”;

**Visto** il D.M. 29 gennaio 2007 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i);

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Visto** il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti** gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visti** i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Vista** la Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 (Richiamata dal vigente Piano Generale Regionale per il Risanamento delle Acque) che indica le distanze di rispetto del pozzo perdente dalle condotte di adduzione dell'acqua potabile e alle caratteristiche ed agli usi delle aree soprastanti il pozzo perdente che lo scarico al suolo delle acque assimilabili alle domestiche deve rispettare;

**Visto** il decreto n. 1454 del 20 luglio 2006, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, è stato stabilito, in relazione alle attività di allevamento intensivo di pollame, il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando per l'incombente la data del 31 marzo 2007;

**Vista** la domanda del 30 marzo 2007, con la quale l'Azienda Agricola Elisa di De Sabbata

Nicola e Turco Annalisa S.S. - Società Agricola, con sede legale in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via del Molino, 3, frazione Terenzano, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 59/2005 del funzionamento di un impianto per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame, di cui al punto 6.6, lettera a) dell'Allegato I, al decreto legislativo 59/2005, sito in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via del Molino, 3, frazione Terenzano;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-19027-UD/AIA/78 del 12 giugno 2007, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Società;

**Vista** la nota prot. ALP.10-19029-UD/AIA/78 del 12 giugno 2007, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), alla Provincia di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" e all'ARPA FVG, la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

**Considerato** che la Società semplice ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Gazzettino" del 4 luglio 2007, dell'annuncio previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005;

**Considerato**, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;

**Atteso** che in data 9 dicembre 2008 la Società semplice ha trasmesso la dichiarazione asseverata presso il Tribunale di Udine e la quietanza riguardante il pagamento dell'attività istruttoria relativa all'impianto;

**Considerato** che l'articolo 5 comma 10, del d.lgs. 59/2005, prevede, per l'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, la non obbligatorietà della convocazione di conferenze di servizi;

**Vista** la nota prot. ALP.10-18095-UD/AIA/78 del 18 marzo 2010, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Società semplice di trasmettere l'ultimo Piano di Utilizzazione Agronomica presentato al Comune di competenza e la scheda contenente lo stato di applicazione delle BAT previste dal DM 29 gennaio 2007, compilata in ogni sua parte;

**Vista** la nota del 6 aprile 2010, con la quale la Società semplice ha trasmesso la scheda contenente lo stato di applicazione delle BAT ed ha inoltre dichiarato di non essere tenuta alla predisposizione del PUA in quanto la lettera esausta viene ceduta a Ditta esterna;

**Vista** la nota prot. n. 4861/2010/TS/GRI/107 del 7 giugno 2010, con la quale l'ARPA FVG ha trasmesso la Scheda istruttoria relativa agli impianti dell'allevamento in argomento;

**Vista** la nota prot. ALP.10-41505-UD/AIA/78 del 1 luglio 2010, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Società semplice di fornire della documentazione integrativa;

**Vista** la nota del 31 luglio 2010, con la quale l'Azienda Agricola Elisa di De Sabbata Nicola e Turco Annalisa S.S. - Società Agricola, ha trasmesso le integrazioni documentali richieste;

**Vista** la nota Prot. ALP.10-50941-UD/AIA/78 del 23 agosto 2010, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), alla Provincia di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", all'ARPA FVG e al Dipartimento Provinciale ARPA di Udine, le integrazioni trasmesse dalla Società con la nota del 31 luglio 2010;

**Vista** la nota prot. n. 8050/2010/SA/PA/12 del 30 agosto 2010, con la quale l'ARPA FVG ha ritenuto che lo scarico delle acque reflue di tipo domestico dell'Azienda Agricola Elisa di De Sabbata Nicola e Turco Annalisa S.S., sia autorizzabile a condizione che:

- la vasca Imhoff abbia capacità complessiva di almeno 1200 lt;
- la vasca condensagradi abbia capacità di almeno 400 lt;

**Vista** la nota prot. ALP.10-62084/AIA/78 del 22 ottobre 2010, con la quale il Servizio competente ha trasmesso sotto forma di bozza, al Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), alla Provincia di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" e all'ARPA FVG, il provvedimento relativo all'autorizzazione integrata ambientale, chiedendo agli Enti medesimi di formulare, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dello stesso, eventuali osservazioni in merito;

**Vista** la nota prot. PG/U 0141216 del 22 novembre 2010, con la quale lo Sportello Unico del Comune di Udine ha inviato l'atto di "ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso di capannone adibito ad allevamento avicolo" della Azienda Agricola Elisa di De Sabbata Nicola e Turco Annalisa S.S. - Società Agricola;

**Preso atto** che non è pervenuta, da parte degli Enti, nei termini di cui sopra, alcuna osservazione riguardo la bozza di autorizzazione integrata ambientale trasmessa dal Servizio competente;

**Vista** la nota prot. n. 2816/2010/DS/80 del 6 aprile 2011, con la quale ARPA FVG, in relazione all'orientamento del Servizio competente di fissare in 10 anni la validità dell'autorizzazione integrata ambientale per gli allevamenti, in attuazione alle recenti modifiche normative apportate dal decreto legislativo 152/2006, ha proposto di modificare la frequenza dei controlli di propria competenza, previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, come si seguito indicato:

- 1 controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'AIA;
  - 1 controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco degli ultimi 4 anni di validità dell'AIA;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

**Visto** l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA

**Art. 1** - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sito in Comune di Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via del Molino, 3, frazione Terenzano, da parte della AZIENDA AGRICOLA ELISA DI DE SABBATA NICOLA E TURCO ANNALISA S.S. - SOCIETÀ AGRICOLA con sede legale in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via del Molino, 3, frazione Terenzano.

**Art. 2** – La presente autorizzazione costituisce autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche.

**Art. 3** - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

**Art. 4** - La Società semplice applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

**Art. 5** - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

**Art. 6** - Qualora la Società semplice intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

**Art. 7** - La Società semplice, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

**Art. 8** - ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

**Art. 9** - ARPA comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

**Art. 10** - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al

Servizio competente.

**Art. 11** - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

**Art. 12** - La Società semplice provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato articolo 6, comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

- a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

**Art. 13** - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 12 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

**Art.14** - Il gestore dell'impianto, in caso di chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 12 del presente decreto.

**Art. 15** - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.


**Art. 16** - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

**Art. 17** - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste, **02 AGO. 2011**



DIRETTORE DEL SERVIZIO  
dott. Ing. Pierpaolo Gubertini



masma - ambd2

# ALLEGATO A

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (previste ai sensi del D.M. 29/01/2007)

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD.



| ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI |                                    |   | STATO DI ATTUAZIONE <sup>1</sup> | NOTE  |
|--|------------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Buone pratiche agricole come BAT.                        | 1.1. Buone pratiche di allevamento | Attuazione di programmi di informazione e formazione del personale aziendale.                                       | Applicata                        |   |
|  |                                    | Registrazione frequente dei consumi di energia e di materie prime (acqua, mangime, energia elettrica, combustibile) | Applicata                        |   |
|  |                                    | Predisposizione di procedure di emergenza da applicare nel caso di emissioni non previste e di incidenti            | Non pertinente                   | Non si producono emissioni pericolose – presente piano autocontrollo salmonella |
|  |                                    | Programma di manutenzione degli impianti  | Applicata                        |   |
|  |                                    | Interventi sulle strutture di servizio  | Applicata                        |   |
|  |                                    | Pianificazione delle attività   | Applicata                        |   |
|  | 1.2 Riduzione dei consumi d'acqua  | Pulizia degli ambienti con acqua ad alta pressione o con idropulitrice  | Non pertinente                   | Pulizia con spazzolatura meccanica  |
|  |                                    | Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione degli abbeveratoi                                  | Applicata                        |   |

<sup>1</sup> APPLICATA/NON APPLICATA/NON PERTINENTE

|  |   |  |                |                     |
|--|---|--|----------------|---------------------|
|  |   | Installazione e mantenimento in efficienza dei contatori idrici, registrazione dei consumi almeno mensile.   | Applicata      |                     |
|  |   | Controllo frequente e riparazione nel caso di perdite da raccordi, rubinetti ed abbeveratoi  | Applicata      |                     |
|  |   | Isolamento delle tubazioni fuori terra (evitare congelamento e successive rotture)   | Applicata      |                     |
|  |   | Copertura delle cisterne di raccolta dell'acqua  | Non pertinente | Assenza di cisterne |
|  | 1.3 Riduzione dei consumi energetici - calore | Separazione netta degli spazi riscaldati da quelli mantenuti a temperatura ambiente  | applicata      |                     |
|  |   | Corretta regolazione delle fonti di calore e distribuzione omogenea dell'aria calda (omogenea distribuzione spaziale dei dispositivi per il riscaldamento) | Applicata      |                     |
|  |   | Controllo e calibrazione frequente dei sensori termici   | Applicata      |                     |
|  |   | Ricircolo dell'aria calda che tende a salire verso il soffitto in modo da riportarla verso il pavimento  | Applicata      |                     |
|  |   | Controllo dell'assenza di vie di fuga del calore   | Applicata      |                     |

|  |  |   |                |   |
|--|--|---|----------------|---|
|  |  | Disposizione delle aperture di ventilazione verso la parte bassa delle pareti (ai fini di ridurre l'espulsione di aria calda) | Applicata      |   |
|  |  | Ottimizzazione dello schema progettuale per la ventilazione forzata (ridurre la portata di ventilazione in periodo invernale) | Applicata      |   |
|  |  | Prevenzione di fenomeni di resistenza nei sistemi di ventilazione attraverso ispezioni e pulizia frequenti                    | Applicata      |   |
|  |  | Impianto di idonee alberature perimetrali con funzione ombreggiante   | Applicata      |   |
|  |  | Adozione di programmi luce  | Applicata      |   |
|  |  | Utilizzo di lampade a fluorescenza  | Non applicata  |   |
|  | 1.4 Buone Pratiche nell'uso agronomico degli effluenti | Riduzione delle emissioni attraverso il bilancio dei nutrienti  | Non pertinente | Ritiro lettiera ditta adriatica fertilizzanti |
|  |  | Esame delle caratteristiche dei terreni nel pianificare lo spandimento  | Non pertinente | Ritiro lettiera ditta adriatica fertilizzanti |
|  |  | Astenersi dallo spargere gli effluenti su terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve                        | Non pertinente | Ritiro lettiera ditta adriatica fertilizzanti |

|  |   |  |                |   |
|--|---|--|----------------|---|
|  |   | Spargimento degli effluenti nei periodi più vicini alla massima asportazione colturale dei nutrienti   | Non pertinente | Ritiro lettiera ditta adriatica fertilizzanti |
|  |   | Operazioni di spandimento condotte in modo da evitare molestie da diffusione di odori (direzione del vento verso centri residenziali)  | Non pertinente | Ritiro lettiera ditta adriatica fertilizzanti |
|  |   | Rispetto di una distanza minima da corsi d'acqua naturale e di quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio  | Non pertinente | Ritiro lettiera ditta adriatica fertilizzanti |
| 2 Tecniche nutrizionali come BAT                                   | 2.1 Alimentazione per fasi  |  | Applicata      |   |
|  | 2.2 Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi: eliminazione degli eccessi di proteine e contestuale integrazione della dieta con adeguati livelli di aminoacidi limitanti (lisina in particolare) al fine di favorire una ottimale rapporto tra aminoacidi essenziali/non essenziali |  | Applicata      |   |
|  | 2.3 Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi   |  | Applicata      |   |
|  | 2.4 Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile  |  | Applicata      |   |
|  | 2.5 Integrazione della dieta con altri additivi   |  | Applicata      |   |
| 3. Migliori tecniche per la riduzione delle emissioni dai ricoveri | 4.3 allevamenti avicoli da carne a terra  | 4.3.1 Ricoveri ventilazione naturale e con pavimenti interamente ricoperti da lettiera e abbeveratoi antispreco  | Non applicata  |   |
|  |   | 4.3.2 Ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale) con lettiera integrale sui pavimenti e abbeveratoi antispreco come descritti sopra. | Applicata      |   |
| 5 BAT per i trattamenti aziendali degli effluenti                  |   |  |                |   |

|   |  |                |   |
|---|--|----------------|---|
| 6. BAT per la riduzione delle emissioni dagli stoccaggi di lettiera di avicoli allevati a terra | 6.1.1 Stoccaggio su piattaforme di cemento, con pavimento impermeabilizzato, con applicazione di una copertura per evitare dilavamento da acque meteoriche   | Non pertinente | Ritiro lettiera ditta adriatica fertilizzanti |
|   | 6.1.2 Stoccaggio in ricoveri coperti con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione   | Applicata      | Stalla stabulazione broilers.                 |
|   | 6.1.3 Stoccaggio in cumuli temporanei in campo. I cumuli devono essere posizionati a distanza da recettori (corsi d'acqua) e da abitazioni.  | Non pertinente | Ritiro lettiera ditta adriatica fertilizzanti |
|   | 6.2.1 realizzazione di vasche che resistano a sollecitazioni meccaniche e termiche e alle aggressioni chimiche   | Non pertinente | Ritiro lettiera ditta adriatica fertilizzanti |
|   | 6.2.2 realizzazione di basamento e pareti impermeabilizzati  | Non pertinente | Ritiro lettiera ditta adriatica fertilizzanti |
|   | 6.2.3 svuotamento periodico (preferibilmente una volta all'anno) per ispezioni e interventi di manutenzione  | Non pertinente | Ritiro lettiera ditta adriatica fertilizzanti |
|   | 6.2.4 impiego di doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo del liquame   | NON PERTINENTE | Assenza di liquame                            |
|   | 6.2.5 miscelazione del liquame solo in occasione di prelievi per lo spandimento in campo   | NON PERTINENTE | Assenza di liquame                            |
|   | 6.2.6 copertura delle vasche ricorrendo ad una delle seguenti tecniche:<br>- coperture rigide come coperchi o tetti;<br>oppure coperture flessibili tipo tende;<br>coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame | NON applicata  | Assenza di liquame                            |

|   |   |                |   |
|---|---|----------------|---|
| 7 BAT per la riduzione delle emissioni dallo spandimento agronomico di effluenti palabili | 7.1.1 Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interramento entro le 6 ore   | NON PERTINENTE | Assenza di liquame                            |
|   | 7.1.2 Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso  | NON PERTINENTE | Assenza di liquame                            |
|   | 7.1.3 Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe) | NON PERTINENTE | Assenza di liquame                            |
|   | 7.1.4 Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)   | NON PERTINENTE | Assenza di liquame                            |
|   | 7.1.5 Spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection – closed slot)   | NON PERTINENTE | Assenza di liquame                            |
|   | 7.1.6 Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interramento entro le 6 ore   | NON PERTINENTE | Assenza di liquame                            |
|   | 7.2.1 Incorporazione della pollina nel terreno entro le 24 ore successive allo spandimento  | NON PERTINENTE | Ritiro lettiera ditta adriatica fertilizzanti |

# ALLEGATO B

## Il gestore dell'impianto è tenuto a rispettare la seguente prescrizione:

- lo scarico idrico delle acque reflue assimilate alle domestiche dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nella Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977.

## Entro 12 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione il gestore dell'impianto dovrà rispettare quanto prescritto in seguito:

- la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene;
- la lettiera deve essere asportata alla fine di ogni ciclo produttivo prima delle operazioni di lavaggio e disinfezione dei capannoni;
- l'allevamento deve essere dotato di pozzetti di accumulo delle acque di lavaggio dei capannoni o di idonei sistemi coerenti con la quantità di acqua utilizzata;
- la pulizia delle aree di carico e scarico dei capannoni dovrà essere effettuata preferibilmente senza l'uso di acqua, altrimenti tali aree dovranno essere dotate di sistemi che consentano di convogliare e raccogliere le acque di lavaggio;
- lo stoccaggio del materiale palabile deve avvenire in apposite strutture coperte con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione;
- l'accumulo temporaneo in campo del materiale palabile idoneo deve avvenire conformemente alle norme vigenti;
- la vasca Imhoff dovrà avere capacità complessiva di almeno 1200 lt;
- la vasca condensagrassi dovrà avere capacità di almeno 400 lt.



# ALLEGATO C



## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

### DISPOSIZIONI GENERALI

Il monitoraggio, in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 lettera a), è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

### Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento (asportazione lettiera, pulizia concimaia asportazione rifiuti ecc.)

### Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

### Accesso al sito aziendale

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

### Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 6 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

### Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

## RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab 1- Responsabilità

|                       | <b>Soggetti</b>  | <b>Nominativo del referente</b>   |
|-----------------------|--|---|
| Gestore dell'impianto | Azienda Agricola Azienda Agricola di De Sabbata Nicola e Turco Annalisa s.s. | TURCO ANNALISA  |
| Autorità competente   | Regione Friuli Venezia Giulia  | Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico |
| Ente di controllo     | Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia  | Direttore del Dipartimento ARPA di Udine  |

## ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

### Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione e all'ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2-Procedure di carattere gestionale

| <b>AZIONE DI VERIFICA</b>                                | <b>METODO</b>   | <b>FREQUENZA</b>                        | <b>REG.</b>   | <b>UNITA' DI MISURA</b> |
|--|---|---|---------------|-------------------------|
| <b>1.1 Stabulazione</b>                                  |   |   |               |                         |
| Verifica dei decessi                                     | Controllo visivo  | Quotidiana                              |               | n. capi                 |
| Controllo salute dei capi                                | Controllo visivo  | Quotidiana                              |               |                         |
| Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione | Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera   | Quotidiana                              |               |                         |
| Condizioni strutturali dei locali                        | Controllo visivo  | Annuale                                 | registrazione |                         |
| Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua      | Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione | Quotidiana                              |               |                         |
| <b>1.2 Sistema idrico</b>                                |   |   |               |                         |
| Consumo idrico da pozzo                                  | Lettura contatore   | Trimestrale<br>A fine ciclo per i polli | registrazione | mc                      |
| Consumo idrico da acquedotto                             | Lettura contatore   | Trimestrale<br>A fine ciclo per i polli | registrazione | mc                      |
| Controllo assenza perdite idriche                        | Controllo visivo tubature e distributori                  | Trimestrale                             | registrazione | mc (stima)              |

|   |   |   |               |                          |
|---|---|---|---------------|--------------------------|
| <b>1.3 Materie Prime</b>  |   |   |               |                          |
| Controllo delle entrate dei capi di allevamento                         | Controllo ingresso capi                                     | Ad ogni ingresso/accasamento                | registrazione | n. capi (t)<br>peso vivo |
| Controllo delle uscite dei capi di allevamento                          | Controllo uscita capi                                       | Ad ogni uscita/fine ciclo                   | registrazione | n. capi (t)<br>peso vivo |
| Controllo dei mangimi in ingresso                                       | Controllo documentazione                                    | Ad ogni ingresso dei mangimi                | registrazione | peso (kg)                |
| Controllo dei farmaci acquistati  | Controllo documentazione                                    | Ad ogni consegna farmaci                    | registrazione |                          |
| Controllo altre materie prime usate                                     | Controllo documentazione                                    | Ad ogni ingresso                            | registrazione | Quantità                 |
| <b>1.4 Sistema Energetico</b>   |   |   |               |                          |
| Consumo energia elettrica   | Lettura contatore   | Trimestrale<br>A fine ciclo per i polli     | registrazione | kWh                      |
| Consumo GPL/gasolio/metano  | Controllo documentazione                                    | Ad ogni ingresso                            | registrazione | Litri                    |
| Controllo funzionamento lampade illuminazione ed eventuale sostituzione | Controllo visivo  | Quotidiano                                  |               |                          |
| <b>1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui</b>                                |   |   |               |                          |
| Verifica della tenuta degli stoccaggi                                   | Controllo visivo assenza percolamenti                       | Periodico/a seguito di eventi piovosi       |               |                          |
| Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni         | Controllo visivo al momento dell'utilizzo                   | Ad ogni viaggio                             |               |                          |
| <b>1.6 Mantenimento e pulizia</b>                                       |   |   |               |                          |
| Pulizia delle superfici esterne (silos, etc..)                          | Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso        | Quotidiano                                  |               |                          |
| Pulizia superfici interne   | Controllo assenza di tracce del precedente ciclo            | Fine ciclo                                  |               |                          |
| Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico               | Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso       | Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico |               |                          |
| Trattamento derattizzazione   | Controllo posizioni e presenza bocconi                      | Ad ogni intervento                          | registrazione |                          |
| Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi                     | Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario | Secondo necessità                           | registrazione |                          |
| Controllo funzionalità finestre ed estrattori                           | Controllo funzionalità                                      | Settimanale                                 |               |                          |
| Pulizie cuffie e/o reti antipolvere                                     | Manutenzione ordinaria                                      | Trimestrale e secondo necessità             |               |                          |
| Coperture in Eternit  | Controllo visivo  | Annuale                                     | registrazione |                          |
| <b>1.7 Rifiuti</b>  |   |   |               |                          |
| Smaltimento capi deceduti   | Tramite ditta specializzata                                 | Fine ciclo o secondo necessità              |               |                          |
| Controllo efficienza frigorifera  | Manutenzione ordinaria                                      | annuale                                     | registrazione |                          |
| Smaltimento rifiuti   | MUD e formulari   |   |               |                          |

## Odori

In relazione ad eventuali disturbi causati da cattivi odori, la Società semplice dovrà effettuare a proprio carico, su indicazione di ARPA FVG e tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG stessa, al fine di proporre misure mitigative.

## Indicatori di prestazione

La Società semplice dovrà monitorare entro il 30 aprile di ogni anno gli indicatori di prestazione indicati in tabella n.3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tab. 3 – indicatori di prestazione

| <b>Indicatore</b>   | <b>Unità di misura</b> |
|---|------------------------|
| Consumo di energia per riscaldamento  | Wh per capo            |
| Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione | Wh per capo            |
| Consumo di acqua  | litri per capo         |
| Consumo di mangime  | kg per capo            |

## ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

**Tab. 4 – attività a carico dell'ente di controllo**

| <b>Tipologia di intervento</b> | <b>Componenti ambientali</b> | <b>Frequenza</b>  | <b>Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)</b> |
|--------------------------------|------------------------------|---|---|
| Verifica delle prescrizioni    | Aria, acqua, rifiuti, odori  | - un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione;<br>- un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione;<br>- un controllo nell'arco degli ultimi quattro anni di validità dell'autorizzazione; <sup>(2)</sup> | 3   |

<sup>(2)</sup> Arpa comunicherà alla Ditta entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire alla Ditta di rispettare quando prescritto dal D.M. 24/04/2008.